

« da adeguare conformemente al regolamento (CEE) n. 747/89 della Commissione (GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 48), per le esportazioni effettuate a decorrere dalla data di applicazione del nuovo prezzo d'intervento in causa. »

Nel caso di cui al paragrafo 1, il titolare del titolo di esportazione in causa o, in caso di cessione del titolo, il suo cessionario, deve presentarlo all'autorità competente dello Stato membro che lo rilascia, per consentire l'espletamento delle formalità doganali di esportazione dei quantitativi interessati. Detta autorità trascrive nella casella « Note particolari » l'adeguamento da applicare e vi appone il proprio timbro.

Articolo 2

Ove si tratti di zuccheri bianchi del codice NC 1701 99 00, elencati negli allegati I e II del presente regolamento, l'adeguamento di cui all'articolo 1 si calcola aumentando o diminuendo, a seconda dei casi, la restituzione all'esportazione della differenza, espressa in ECU/100 kg di zucchero, fra il prezzo d'intervento dello zucchero bianco per le zone non deficitarie, maggiorato del contributo di magazzinaggio applicabile il giorno della presentazione della domanda di titolo di esportazione e lo stesso prezzo dello zucchero bianco, maggiorato del contributo di magazzinaggio applicabile il giorno dell'esportazione.

Articolo 3

Ove si tratti dei prodotti elencati negli allegati I e II e che :

a) rientrano nei codici NC 1701 91 00, ex 1701 99 90 e 1702 60 90, 1702 90 60, 1702 90 71, ex 1702 90 90, 2106 90 59, l'adeguamento, fissato conformemente

all'articolo 2, si applica per punto percentuale (1 %) di tenore di saccarosio del prodotto considerato, ossia il suo importo è pari a un centesimo della differenza stabilita conformemente al suddetto articolo ;

b) rientrano nei codici NC 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 e 2106 90 30, l'adeguamento, fissato conformemente all'articolo 2, si applica per 100 kg di sostanza secca del prodotto considerato.

Articolo 4

1. Ove si tratti degli zuccheri greggi della qualità tipo rientranti nei codici NC 1701 11 90 e 1701 12 90, elencati negli allegati I e II del presente regolamento, l'adeguamento di cui all'articolo 1 si calcola aumentando o diminuendo, a seconda dei casi, la restituzione all'esportazione della differenza, espressa in ECU/100 kg di zucchero, tra il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, maggiorato del contributo di magazzinaggio applicabile il giorno della presentazione della domanda di titolo di esportazione e lo stesso prezzo dello zucchero greggio, maggiorato del contributo di magazzinaggio, applicabile il giorno dell'esportazione.

2. Se la resa dello zucchero greggio è diversa da quella della definizione della qualità tipo di cui al regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio⁽¹⁾, l'importo della restituzione adeguato conformemente al paragrafo 1 viene modificato, per il pagamento, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione⁽²⁾.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Member of the Commission

⁽¹⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.